



COMUNE di MOIANO

Provincia di Benevento

Via Roma, 61 - 82010 Moiano (BN) ☎ 0823.711750, www.comune.moiano.bn.it; pec: comunedimoiano@pec.it

ORDINANZA N. 6 DEL 10/04/2021

Oggetto: Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 – Sospensione attività didattiche in presenza nelle scuole pubbliche e private dal 12 al 24 aprile 2021.

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla prescrizione delle misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale della diffusione del virus COVID-19;

Visto il Report n. 47 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 29.03.2021-04.04.2021, aggiornato al 07.04.2021, che riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, quanto segue: *“Il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri, l'incidenza ancora troppo elevata e l'ampia diffusione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità richiedono l'applicazione di ogni misura utile al contenimento del contagio. [...] È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie.”*;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”*;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 2 aprile 2021, con la quale si è stabilito che dal 6 aprile 2021 alla Regione Campania *“si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.”*;

Richiamato l'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, il quale, con riferimento alle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, dispone: *«Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di*

adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio»;

Preso atto che nei tre giorni appena trascorsi si è registrata sul territorio comunale una preoccupante impennata di contagi da virus Covid-19, connessi alla sopravvenuta emergenza di n. 3 nuovi focolai attivi collegati ad altrettanti nuclei familiari numerosi, con l'accertata positività anche di diversi bambini in età scolare (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado);

Considerato che è tuttora in corso il tracciamento dei "contatti" con i soggetti risultati positivi e vi è un rischio estremamente elevato di propagazione del contagio, anche a causa del carattere straordinariamente diffusivo della c.d. "variante inglese" del virus, ormai prevalente e con maggiore incidenza nella fascia di popolazione più giovane;

Ritenuto che, sulla base delle risultanze sopra riportate, il principio di precauzione imponga al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, di adottare misure adeguate e proporzionali, idonee a scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica prima che il pregiudizio si concretizzi o, se esistente, si aggravi;

Tenuto conto che il quadro epidemiologico rilevato sul territorio comunale, allo stato attuale, non consente la continuazione delle attività didattiche in presenza, in condizioni di assoluta sicurezza;

Ritenuti sussistenti i presupposti legittimanti la deroga prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, in considerazione dell'eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai attivi sul territorio comunale ed al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che: "*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*";

Considerato il carattere assolutamente prioritario del diritto alla salute, costituzionalmente protetto;

Rilevato che il diritto all'istruzione, anch'esso di rango costituzionale, può essere garantito anche nelle forme e secondo le modalità della didattica a distanza, risultando tale già prevista misura, in un frangente così particolare ed eccezionale, adeguata e proporzionale al rischio che si intende fronteggiare, idonea ad operare un delicato bilanciamento tra diritto alla salute individuale e collettiva e diritto allo studio, anche in forza del sopra citato principio di precauzione;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui rappresentate e motivate integrino le condizioni di eccezionalità e straordinaria necessità previste dal più volte citato art. 2, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di dover disporre, a far data dal 12 aprile 2021 e sino al 24 aprile 2021, la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole pubbliche e private;

Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso all'ASL di Benevento per le valutazioni di competenza;

ORDINA

con salvezza di diverse e/o ulteriori disposizioni legate all'andamento del quadro epidemiologico locale:

- 1) la sospensione, **a far data dal 12 aprile 2021 e sino al 24 aprile 2021**, delle attività didattiche in presenza nelle scuole pubbliche e private del Comune di Moiano.

DISPONE

- 1) la trasmissione della presente Ordinanza a:
 - Dirigente Scolastica dell'I.C. "F. De Sanctis";
 - S.E. Prefetto di Benevento;
 - locale Stazione Carabinieri;
 - ASL Benevento;
- 2) la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune.

INFORMA CHE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Avv. Giacomo Buonanno

